

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL' AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA
STAGIONE VENATORIA 2016/2017
REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA ARCIPELAGO DELLE EOLIE
MODIFICHE AL D.A. N.41/GAB DEL 07 LUGLIO 2016

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 37/GAB del 7 luglio 2016 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2016/2017, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

VISTO il Decreto Assessoriale n.41/Gab. del 7 luglio 2016 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2016/2017 nelle isole Eolie;

VISTO l'articolo 1, comma 5 bis, della legge 157/1992;

VISTO il D.P.R.357/1997, di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica;

VISTO il D.M. 17/10/2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante i criteri minimi per la definizione delle misure di conservazione relative a ZPS e ZSC;

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018;

CONSIDERATO che l'attività agricola ed in particolare quella viticola riveste una notevole importanza nell'economia isolana, quale fonte di occupazione e di reddito, nonché quale fondamentale attività in grado di salvaguardare e tutelare quel paesaggio agrario di rara bellezza che caratterizza le isole Eolie, contribuendo a prevenire fenomeni di erosione e di degrado ambientale;

RITENUTO che nell'arcipelago delle isole Eolie l'attività venatoria è un valido mezzo di controllo della fauna per la gestione di un ecosistema di per se alterato dall'assenza di grandi predatori naturali e pertanto caratterizzato dall'eccessiva proliferazione di specie quale appunto il coniglio selvatico che mette a rischio note colture di pregio ed alcuni biotipi;

RITENUTO pertanto che l'eccessiva presenza di conigli nelle isole Eolie richiede un intervento di carattere eccezionale al fine di contenere la proliferazione incontrollata della specie;

RITENUTO, per tale ragione, di dovere consentire l'attività venatoria all'esterno del Sito della Rete Natura 2000 ITA030044 Arcipelago delle Eolie area marina e terrestre, al fine di mitigare i danni provocati alle colture ed all'ambiente in genere, a far data dal 18 settembre 2016;

DECRETA

Art. 1- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2- A parziale modifica del D.A. n.41/Gab./2016, nel territorio esterno alla ZPS ITA030044 – Arcipelago delle Eolie area marina e terrestre l'esercizio venatorio è consentito a partire dal 18 settembre 2016.

Art. 3- Nel territorio esterno di cui all'art. 2, dal 18 settembre 2016 sino al 29 settembre 2016 la caccia è consentita esclusivamente al coniglio selvatico ed il cacciatore può abbattere un massimo di n. 10 conigli per giornata di caccia.

Art. 4- Resta fermo il divieto assoluto di caccia nelle isole di Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli, Strombolicchio, Basiluzzo, Salina.

Art. 5- Per quanto altro compatibile con le presenti disposizioni, continuano a trovare applicazione i propri Decreti 37/Gab 2016 e 41/Gab/2016.

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla GURS e sul sito web dell'assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. La pubblicazione sul sito web dell'Assessorato ha validità legale di avvenuta pubblicazione.

Palermo 34 SET. 2016



L'Assessore

A. Cracolici